

COPIA N° 11070 Rep.- ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' COOPERA-
TIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA "Cassa Rurale ed
Artigiana" di OSTUNI con sede nel Comune di Ostuni
Provincia di Brindisi - REPUBBLICA ITALIANA - L'anno
mille novecentocinquantesette, il giorno ventisei del
mese di Maggio, alle ore sedici. In Ostuni nel loca-
li del Circolo degli Artigiani Cattolici sito alla
Piazza Libertà civico cinquantanove.- Avverti di me
avv. CORINO MARIO BELLO PREITE di Agatino, Notaio al-
la residenza di Ostuni, iscritto al Collegio dei No-
tari di Lecce e Brindisi.- Alla
presenza dei testimoni richiesti, idonei e a me noti
signori: Tanzarella Luigi di Vincenzo, impiegato, nato
e domiciliato in Ostuni ed alla Alfredo di Teodoro
impiegato, nato a Napoli e domiciliato a Ceglie Mes-
sapienza. - SI SONO PRESENTATI I SIGNORE: -
1) VIESTI GIUSEPPE di Angelo, Dottore in Economia e
Commercio, nato in Ostuni, ove domicilia alla via Ca-
racciolo civ. 11; - 2) ANGLANI Cav. DOMENICO di Raffae-
le, agricoltore, nat in Ostuni, ove domicilia a via
Francesco Cavallo n. 4; - 3) MASSARI ORTESE di Tomma-
so, agricoltore nato in Ostuni ove domicilia alla via
Giacomo Matteotti civico venti; - 4) RAPARA' MICHELE
di Nicola, artigiano, nato in Ostuni, ove domicilia al-
la via Michele Amari civico quaranta; - 5) Comm. ALLE-

Brindisi,

IL CANCELLIERE CANCELLIERE
(Francesco Tanzarella)

Esatte

29 LUG 1957

Deposito al Tribunale di Brindisi

25/6/57

25/6/57

25/6/57

25/6/57

25/6/57

25/6/57

ORETTI GIUSEPPE fu Michele, agricoltore, nato in Ostuni ove domicilia alla via Carmignano civico tredici;
6) Dott. CORRADO TANZARELLA fu Guido, Dottore in Economia e Commercio, nato in Ostuni e domiciliato a Brindisi alla via Rano civico sette; - 7) TAMBORRINO ANGELO di Felice, artigiano nato in Ostuni ove domicilia alla via Giuseppe Cisarìa civico trentotto; - 8) Cav. SANTORO ANGELO fu Giuseppe, commerciante, nato in Ostuni ove domicilia alla Piazza Matteotti civico trentasei; - 9) LACORTE ANGELO fu Pietro, ortolano, nato in Ostuni, ove domicilia alla via Tanzarella Vitale civico dieci; - 10) VIESTI Prof. GIUSEPPE fu Antonio, insegnante-agricoltore, nato in Ostuni ove domicilia alla via Pietro Vincenti civico trentacinque; 11) Avv. GROPALO ANGELO fu Cesare, avvocato-agricoltore, nato in Ostuni, ove domicilia alla via M.R. Imbriani civico quattordici; - 12) NOBILE COSIMO fu Agostino, pensionato-agricoltore, nato in Martina Franca (Taranto) e domiciliato in Ostuni al Corso Vittorio Emanuele civico duecentoquattro; - 13) Cap. CAVALLO ALFREDO fu Stefano, impiegato, nato a Monopoli (Bari) e domiciliato in Ostuni alla via Giosuè Pinto civico cinquantotto; - 14) Cav. SANTORO FRANCESCO fu Giuseppe, agricoltore, nato in Ostuni ove domicilia alla via Flavio Gioia civico tredici; - 15) SANTORO VITO-SANTE



fu Domenico, agricoltore, nato a Ceglie Messapica e domiciliato in Ostuni alla via Flavio Gioia civico sette; - 16) MORSO ALFREDO fu Luca, artigiano, nato in Ostuni ove domicilia alla via Antonio Barnaba civico cinque; - 17) LEGROTTAGLIE CARLO fu Cosimo, agricoltore, nato in Ostuni, ove domicilia alla via Viale Crispi civico cinquantuno; - 18) CALO' Prof. SALVATORE di Giovanni, insegnante, nato in Ostuni, ove domicilia alla via A. M. Corrado civico undici; - 19) POMES VINCENZO fu Pietro, agricoltore, nato in Ostuni, ove domicilia alla via Giusepè Pinto civico quindici; - 20) Ing. TANZARELLA VINCENZO fu Giovanni, agricoltore, nato in Ostuni, ove domicilia alla via Mazzini civico trentanove; - 21) PARISI ANGELO di Riccardo, agricoltore, nat. in Ostuni, ove domicilia al Corso Garibaldi civico trecentocinquante; - 22) MOLENTINO ANTONIO di Giovanni, agricoltore, nato a Ostuni, ove domicilia alla via Francesco Cavallo civico tre; - 23) CASTIGLIONI Prof. MARIO fu Arcangelo, professore, nato a Cernusco (Varese) e domiciliato a Ostuni alla via Giusepè Pinto civico cinquantotto; - 24) VIESTI Prof. ANGELO fu Antonio, insegnante agricoltore, nato in Ostuni ove domicilia alla Piazza Maticotti civico venticinque; - 25) CAVALLIO LUCA fu Angelo, agricoltore, nato in Ostuni, ove domicilia alla via Cicaria civico quaranta; -

26) GIORGANO TOMMASO di Vito, artigiano, nato in Ostuni ove domicilia alla via Fischelli civico uno; 27) CAVALLO AGOSTINO fu Giuseppe, artigiano nato in Ostuni ove domicilia alla via T.A. Tanzarella civico diciotto; - 28) Dott. GUAGLIANI OLINDO di Emilio, medico nato a Nocera Tirinese (Catanzaro) e domiciliato in Ostuni alla via Tommaso Campanella civico quaranta; 29) MARESCA FRANCESCO fu Giosuè, agricoltore, nato in Ostuni ove domicilia alla via Carmignano civico tre; 30) PECERE GIUSEPPE di Donato, ortolano, nato in Ostuni, ove domicilia al Corso Vittorio Emanuele civico cinquantuno; 31) LECROTTEGLIE GIOVANNI fu Angelo, agricoltore, nato in Ostuni ove domicilia alla via Pavio civico trenta; - 32) PARISI FRANCESCO di Giovanni, artigiano, nato a Ostuni ove domicilia alla via ^{Civ.} Teselli/ottantanove; - 33) Dott. LECROTTEGLIE GIUSEPPE fu Francesco, Dottore in Economia, nato in Ostuni ove domicilia alla via Giordano Bruno civico ventinove; - 34) NOBILE ANTONIO fu Vitantonio, artigiano, nato in Ostuni, ove domicilia alla via Bruno Eozzi civico diciassette; - 35) CALO' FRANCESCO fu Angelo, artigiano, nato in Ostuni ove domicilia al Viale Crispi civico trentatre; - 36) SCHIAVONE SILVIO fu Reniero, artigiano, nato in Ostuni ove domicilia al Viale Pola civico sei; - 37) BONGIORNO GIU-



SEFFE fu Benaventura, agricoltore, nato in Ostuni, ove
domicilia alla via G. C. Bovio civico sei; - 38) SCURA
VITANTONIO fu Angelo, agricoltore, nato in Ostuni, ove
domicilia alla via Giuseppe Cesaria civico quaranta;
39) ANTELMANI ANTONIO fu Giacomo, impiegato, nato in O-
stuni, ove domicilia alla via Giuseppe Mazzini civico
sessantadue; - 40) CARDONE ANGELO fu Vincenzo, agri-
coltore, nato in Ostuni, ove domicilia alla via Tomma-
se Campanella civico settantatre; - 41) SCURA ANGELO
fu Oronzo, commerciante agricoltore, nato in Ostuni,
ove domicilia alla via Mazzini civico ottantotto/A;
42) TAMBORRINO VINCENZO di Felice, artigiano, nato in
Ostuni, ove domicilia alla via Cesare Abba civico ven-
tinueve; - 43) TANZARELLA LUIGI di Vito, agricoltore,
nato in Ostuni, ove domicilia alla via Padre Serafino
Tamborrino civico cinquantasei; - 44) TANZARELLA GIO-
VANNI di Vincenzo, agricoltore, nato in Ostuni ove do-
micilia al Corso Mazzini civico centotrentanove; -
45) ANCONA FRANCESCO di Salvatore, agricoltore, nato
in Ostuni, ove domicilia alla via Massimo D'Azelio
civico quindici; - 46) ANCONA DOMENICO Di Salvatore,
agricoltore, nato a Ostuni ove domicilia alla via Sal-
vatore Trinchese civico dieci; - 47) EPIFANI MARCO
di Giacomo, artigiano, nato in Ostuni, ove domicilia
alla via Roma centocinque; - 48) CELLIE ANGELO fu

Donato, artigiano, nato in Ostuni ove domicilia alla via Ennio civico dieci; - 49) BUONGIORNO SALVATORE fu Oronzo, artigiano, nato a Ostuni ove domicilia alla via Antonio De Ferraris civico dodici; - 50) LEGROT-
TAGLIE FRANCESCO fu Angelo, agricoltore, nato a Ostuni ove domicilia alla via Antonio De Ferraris civico due; - 51) ZURLO FRANCESCO fu Antonio, agricoltore, nato in Ostuni, ove domicilia alla via Mario Rapi-
sardi civico ottantasei; - 52) MARTUCCI ROCCO di Mi-
chele, Dottore in Economia e Commercio nato in Ostuni ove domicilia alla via Caracciolo civico quindici; 53)
DELVECCHIO GIOVANNI fu Domenico, agricoltore, nato in Ostuni, ove domicilia alla contrada Cucchiarale civico otto; - 54) CARELLA AMEDEO di Amerigo, artigia-
no, nato a Brindisi e domiciliato a Ostuni alla via Alfonso Giovine civico sessantacinque; - 55) D'AMICO CORRADO di Stefano, artigiano, nato in Ostuni ove do-
micilia alla via Tannoci civico diciotto; 56) D'AMI-
CO FRANCESCO di Stefano, artigiano, nato a Ostuni ove domicilia via Colombo nove; 57) D'AMICO DONATO di O-
ronzo, artigiano, nato a Ostuni, ove domicilia al Cor-
so Garibaldi civico centoventi; 58) MARTUCCI ANGELO fu Alessandro, industriale agricoltore, nato a Ostuni ove domicilia al Corso Vittorio Emanuele civico cen-
toventisei; 59) MARTUCCI SALVATORE di Michele, agri-



coltore, nato a Ostuni, ove domicilia alla via Carac-
ciolo civico quindici; 60) MELPIGNANO VINCENZO fu Ca-
taldo, agricoltore, nato a Ostuni ove domicilia alla
via Francesco De Santis civico otto; 61) MILONE ORO-
ZO di Francesco, artigiano, nato in Ostuni, ove domici-
lia alla via Cavour civico ventuno; 62) MORO ANTONIO
fu Luca, artigiano, nato a Ostuni ove domicilia, via
Spaventa dodici; 63) MOTTOLESE RAFFAELE fu Filippo,
commerciante, nato a Minervino Murge (Bari) e domici-
liato in Ostuni alla Piazza Matteotti; 64) NACCI CO-
SIMO fu Angelo, artigiano nato in Ostuni ove domicilia
alla via Stazione; 65) NOBILE BIAGIO fu Vitantonio,
agricoltore nato in Ostuni, ove domicilia alla via
Bernardino Telesio civico trentadue; 66) NOBILE FRAN-
CESCO di Biagio, artigiano, nato a Ostuni ove domicilia
alla via Ludovico Pepe civico ventuno; 67) PECERE AN-
GELO di Raffaele, artigiano, nato in Ostuni ove domi-
cilia alla via Cairoli civico diciassette; 68) PICO-
CO ORONZO fu Cesare, agricoltore, nato in Ostuni ove do-
micilia alla via Matteo Renato Imbriani civico tre;
69) SACCO ENRICO di Donato, agricoltore nato a Fasano
e domiciliato in Ostuni alla via Mazzini civico ot-
tantanove; 70) SANTORO Comm. GIUSEPPE fu Giuseppe, a-
gricoltore nato in Ostuni ove domicilia alla via Pe-
dre Secchi civico quattro; 71) CIUCCI ALBERTO fu Al-

ofide, commerciante, nato a Falconara Marittima (Ancona) e domiciliato in Ostuni alla via Stazione; - 72)

MINNA COSTO di Antonio, artigiano, nato in Ostuni ove domicilia alla via Antonio Barnaba civico cinque; -

73) MONOPOLI VINCENZO di Eugenio, artigiano, nato in Ostuni ove domicilia al Largo Bianchieri civico sei;

74) Dott. MEZZINA LEONARDO fu Corrado, Dottore in Economia e Commercio, nato in Molfetta (Bari) e domiciliato in Ostuni alla via Caracciolo civico uno; 75)

GIGLIO ANTONIO fu Francesco, artigiano, nato in Ostuni, ove domicilia alla via vico Giulio Cesare Vanini civico due; 76) Rag. AYROLDI MICHELE fu Felice, impiegato, nato in Ostuni, ove domicilia alla via Pietro

Vincenti civico venti; 77) COPANO FEDELE di Francesco, artigiano, nato in Fasano e domiciliato in Ostuni alla via Rudia civico centonove; 78) CALO' FEDELE

fu Francesco, coltivatore diretto, nato in Ostuni ove domicilia alla via P. De Santis civico settantuno; -

79) NATARRESE SILVIO fu Giovanni, agricoltore, nato a Uggiano Montefusco e domiciliato in Ostuni alla via

Barnaba; - 80) RAPANA' GIUSEPPE fu Nicola, agricoltore nato in Ostuni ove domicilia alla via Cesare Lombroso civico due. --- Detti comparenti sono tutti cittadini italiani. --- Della loro piena capacità giuridica e delle cui identità personali io Notaio sono per-



sonalmente certo, non così delle qualifiche che sono dichiarate sotto la personale responsabilità dei componenti.-- I detti componenti mi dichiarano di voler costituire, come con il presente atto costituiscono, una Società Cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione: "CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI OSTUNI, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SEDE IN OSTUNI", in conformità dell'approvazione di massima alla costituzione accordata dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio nella seduta del 14 Marzo 1957 e comunicata dalla Banca d'Italia - Succursale di Brindisi con riservata del 20 marzo 1957 n.1079 diretta al Dottor Viesti Giuseppe di Angelo fiduciario del Comitato promotore della Cassa Rurale ed Artigiana di Ostuni.-- La Società ha lo scopo di procurare il credito in primo luogo ai propri soci e di compiere le operazioni e i servizi di Banca, consentiti dalla legge e dal presente Statuto, prevalentemente a favore degli Agricoltori e Artigiani, il miglioramento e le condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione di essere.--- La Società si propone pure di fare opera di propaganda per il risparmio e la previdenza.--- La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre millenovecentosessantaset-

te, con facoltà di sciogliersi anche prima di detto termine, nonchè di prorogarsi una o più volte.-----

Il patrimonio sociale è costituito: - a) dal capitale, formato da un numero illimitato di azioni nominative da lire CINQUEMILA ciascuna; ma il socio, indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni azioni sottoscritte, è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma pari a dieci volte il valore nominale delle azioni da lui sottoscritte; b) dalla riserva ordinaria, alla quale debbono essere destinate: - 1) almeno la quota degli utili netti annuali stabilita dalla legge; - 2) i versamenti dei nuovi soci ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto; - c) dalla riserva straordinaria formata: 1) dalla quota degli utili annuali stabilita dalla legge; 2) dai proventi diversi.-----

I componenti sottoscrivono le seguenti azioni: -----

1) Viesti Giuseppe una azione; 2) Angiani Domenico due azioni; 3) Massari Oreste due azioni; 4) Rapanà Michele una azione; 5) Allegretti Giuseppe una azione; 6) Tanzerella Corrado una azione; 7) Tamborrino Angelo una azione; 8) Santoro Angelo una azione; 9) Lacorte Angelo due azioni; 10) Viesti Prof. Giuseppe una azione; 11) Orefalo Angelo una azione; 12) Nobile Cosimo una azione; 13) Cavallo Alfredo una azione; 14)

Santoro Francesco una azione; 15) Santoro Vito Sante una azione; 16) Moro Alfredo una azione; 17) Legrottaglie Carlo due azioni; 18) Calò Salvatore una azione; 19) Pomes Vincenzo una azione; 20) Tanzerella Vincenzo tre azioni; 21) Parisi Angelo due azioni; 22) Molentino Antonio dieci azioni; 23) Castiglioni Mario una azione; 24) Viesti Angelo una azione; 25) Cavallo Luca due azioni; 26) Giorgino Tommaso una azione; 27) Cavallo Agostino due azioni; 28) Guaglianini Olindo una azione; 29) Maresca Francesco dieci azioni; 30) Pecere Giuseppe una azione; 31) Legrottaglie Giovanni una azione; 32) Parisi Francesco una azione; 33) Legrottaglie Giuseppe due azioni; 34) Nobile Antonio due azioni; 35) Calò Francesco quattro azioni; 36) Schiavone Silvio una azione; 37) Buongiorno Giuseppe una azione; 38) Sgura Vitantonio due azioni; 39) Antelmi Antonio una azione; 40) Cardone Angelo una azione; 41) Sgura Angelo dieci azioni; 42) Tamborrino Vincenzo una azione; 43) Tanzerella Luigi una azione; 44) Tanzerella Giovanni due azioni; 45) Ancona Francesco due azioni; 46) Ancona Domenico due azioni; 47) Epifani Marco due azioni; 48) Cellie Angelo due azioni; 49) Buongiorno Salvatore quattro azioni; 50) Legrottaglie Francesco una azione; 51) Zurlo Francesco una azione; 52) Har-

tucci Rocco dieci azioni; 53) Delvecchio Giovanni una azione; 54) Carella Amedeo una azione; 55) D'Amico Corrado una azione; 56) D'Amico Francesco una azione; 57) D'Amico Donato una azione; 58) Martucci Angelo dieci azioni; 59) Martucci Salvatore dieci azioni; 60) Melpignano Vincenzo cinque azioni; 61) Milone Oronzo cinque azioni; 62) Moro Antonio due azioni; 63) Mottoleno Raffaele una azione; 64) Nacci Cosimo una azione; 65) Nobile Biagio una azione; 66) Nobile Francesco una azione; 67) Pecere Angelo quattro azioni; 68) Picco Oronzo una azione; 69) Sacco Enrico una azione; 70) Santoro Giuseppe una azione; 71) Cincoi Alberto dieci azioni; 72) Minna Cosimo una azione; 73) Monopoli Vincenzo una azione; 74) Mezzina Leonardo due azioni; 75) Giglio Antonio due azioni; 76) Ayroldi Michele una azione; 77) Cofano Fedele una azione; 78) Galò Fedele due azioni; 79) Matarrese Silvio una azione; 80) Rapanà Giuseppe una azione.----

Le somme come sopra sottoscritte vengono contestualmente versate in mia presenza in mano del socio signor Dottor Viesti Giuseppe di Angelo il quale temporaneamente funge da cassiere.--- L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre 1957. Tutti gli altri patti risultano dallo Statuto, che pre

via lettura da me datane ai comparenti, viene allegato a questo atto sotto la lettera "A" perchè ne faccia parte ed integrante e sostanziale.-- I comparenti eleggono all'unanimità il primo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori: Sgura Angelo-Presidente; Martucci Rocco-Vice Presidente; Tanzarella Vincenzo; Allegretti Giuseppe; Tamborino Vincenzo; Angeli Domenico; Orfalo Angelo-Consiglieri; i quali tutti accettano la carica.-- I comparenti eleggono pure il primo Collegio Sindacale nelle persone dei signori: Tanzarella Corrado; Mezzina Leonardo; Tamburini Guglielmo; Cavallo Alfredo; Matarrese Silvio dei quali i primi tre Sindaci effettivi e gli altri due supplenti, tutti accettanti ad eccezione di Tamburini Guglielmo, che non è presente e che accetterà in seguito. Il signor Dottor Tanzarella Corrado viene nominato Presidente del Collegio Sindacale. A questo punto su proposta del Dottor Glindo Guagliani l'Assemblea, ivi compresi a'intende Consiglieri e Sindaci, all'unanimità viene nominato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 dello Statuto, quale primo Direttore della Banca "Cassa Rurale ed Artigiana", che con questo atto si costituisce, il socio Dottor GIUSEPPE VIESTI di Angelo.-- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene autorizzato a introdurre

nel presente atto e nell'allegato Statuto quello varianti che eventualmente venissero richieste dall'Autorità Giudiziaria e degli Organi di Vigilanza.- Per le firme in calce all'Allegato Statuto e per le firme marginali del presente atto e dell'allegato Statuto vengono delegati i signori: Martucci Rocco, Sguerra Angelo, Orefalo Angelo, Ciucci Alberto, Viesti Giuseppe, Ayroldi Michele, Cardone Angelo, Mabile Francesco, Maresca Francesco e Tanzarella Corrado.- Le spese del presente atto fanno carico alla Società. Richiesto lo Notaio ho redatto il presente atto del quale, unitamente all'allegato A, presente i testi ho dato lettura e tutti i comparenti che a mia interpellanza ne riconoscono e dichiarano il contenuto interamente conforme alla loro volontà. Scritto da persona di mia fiducia in otto fogli per facciate quindici intere e quanto fin qui della presente e sottoscritto alle ore venti e trenta. --- F/to: Dr. Corrado Tanzarella - Avv. Angelo Orefalo - Vito Santo Santoro - Angelo Viesti - Cardone Angelo - Angelo Sguerra Rocco Martucci - Mario Castiglioni - Galò Salvatore Viesti Giuseppe - Angiani Domenico - Oreste Massari Michele Rapanà - Giuseppe Allegretti - Angelo Tamborrino - Angelo Santoro - Lacorte Angelo - Viesti Giuseppe - Mabile Cosimo - Alfredo Cavallo - Mero

Alfredo - Legrottaglie Carlo - Pomes Vincenzo - Tan-
zarella Vincenzo - Parisi Angelo - Molentino Anto-
nio - Giorgino Tommaso - Cavallo Agostino - Gua-
gliani Glindo - Francesco Maresca - Pecere Giu-
seppe - Legrottaglie Giovanni - Parisi Francesco
Legrottaglie Giuseppe - Nobile Antonio - Calò
Francesco - Schiavone Silvio - Buongiorno Giusep-
pe - Sgura Vitantonio - Antelmi Antonio - Tanza-
rella Luigi - Giovanni Tanzarella - Ancona Fran-
cesco - Ancona Domenico - Epifani Marco - Buon-
giorno Salvatore - Legrottaglie Francesco - Zurlo
Francesco - Delvecchio Giovanni - Carella Amedeo
D'Amico Corrado - D'Amico Francesco - D'Amico Io-
nato - Angelo Martucci - Martucci Salvatore - Mel-
pignano Vincenzo - Milone Gronzo - Moro Antonio -
Raffaele Mottoloso - Nacci Cosimo - Nobile Bia-
gio - Nobile Francesco - Pecere Angelo - Piccolo
Gronzo - Sacco Enrico - Alberto Ciucci - Minna
Cosimo - Cellie Angelo - Monopoli Vincenzo - Mez-
zina Leonardo - Francesco Santoro - Giglio Anto-
nio - Vincenzo Tamborrino - Calò Fedele - Cofano
Fedele - Cavallo Luca - Santoro Giuseppe - Ay-
roldi Michele - Materrese Silvio - Rapanà Giusep-
pe - Tanzarella Luigi teste - Elia Alfredo teste
Avv. Cosimo Mario Dello Preite Notaio.

Vi è l'impronta del tabellionato.



ALLEGATO A al n. 11079 Rep.

S T A T U T O

della CASSA RURALE ED ARTIGIANA di

O S T U N I

Società Cooperativa a responsabilità limitata con

Sede in OSTUNI (Brindisi)

approvato dall'Assemblea dei Soci del giorno ven-
di 26 maggio millenovecentocinquantesette (26.5.1957)

TITOLO I°

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE -

SEDE - SCOPO e DURATA DELLA SOCIETÀ

Art.1 - E' costituita una Società cooperativa a re-
sponsabilità limitata denominata " Cassa Rurale ed
Artigiana" di Ostuni - Società Cooperativa a respon-
sabilità limitata.-

La società ha sede nel Comune di Ostuni (provincia
di Brindisi); essa esercita la propria attività nel
territorio di detto Comune, ma l'Assemblea dei Soci
può tuttavia deliberare che sia richiesta - ai sensi
di legge - l'autorizzazione ad operare in uno o più
Comuni limitrofi.-

Art.2 - La Società ha lo scopo di procurare il cre-
dito in primo luogo ai propri soci e di compiere le
operazioni e i servizi di Banca - consentiti dalla
legge e dal presente Statuto - prevalentemente a fa-
vore di Agricoltori ed Artigiani, il miglioramento

delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione di essere.

La Società si propone pure di fare opera di propaganda per il risparmio e la previdenza.

Art. 3 - La durata della Società è fissata al 31 Dicembre millenovecentosessantasette e potrà essere una o più volte prorogata, detta Società non potrà mai essere incorporata in altre aziende di credito o dovesse assorbire anche se trovasi in stato di liquidazione, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli organi di vigilanza.

TITOLO II°

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 4 - Il patrimonio sociale è così costituito:

- a) dal capitale, formato da un numero illimitato di azioni, nominative da L. 5.000 (Cinquemila) ciascuna, ma il socio indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte - è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma pari a dieci volte il valore nominale delle azioni da lui sottoscritte;
- b) dalla riserva ordinaria, alla quale debbono essere destinati : 1) almeno la quota degli utili netti annuali stabilita dalla legge; 2) i versamenti dei

nuovi soci ai sensi dell'art.9 ultimo comma;

c) dalla riserva straordinaria, alla qual debbono essere destinati;

1) la quota degli utili annuali stabilita dalla legge;

2) i proventi diversi;

3) le quote di ammissione dei nuovi soci.

Art.5 - le azioni devono essere intestate a un solo nome e non possono essere cadute a non soci senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni potranno essere trasferite per causa di successione con effetto verso la società, salvo che il Consiglio di Amministrazione si opponga con deliberazioni da prendersi entro 60 giorni dalla domanda di variazioni nel libro dei soci presentata dagli eredi del socio defunto;

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, nè possono essere acquistate dalla società, alla quale è inoltre vietato di compensare le azioni stesse con eventuali debiti dei soci o di fare anticipazioni su di esse.

Art.6 - il versamento dell'importo delle azioni sottoscritte potrà essere - per deliberazione del Consiglio di Amministrazione - eseguito anche a rate mensili; ma il socio, al momento della sua iscrizione, deve versare in conto almeno la metà delle ac-

zioni sottoscritte e non esercita i diritti sociali se non ha completato il pagamento della zioni sottoscritte.

TITOLO III°

SOCI

mlg

Art.7 - Il Consiglio di Ammini trazione ha la facoltà insindacabile di ammettere in qualità di socio agricoltori e artigiani e - in numero non superiore a un quinto della totalità dei soci - anche persone appartenenti ad altre categorie di persone fisiche. Possono essere ammessi a socio della società anche coloro che pur non essendo domiciliati nel Comune di Ostuni vi operino con carattere di continuità come imprese agricole e artigiane.

Art.8 - L'ammissione dei nuovi soci è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda degli interessati.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il socio che dichiara di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico può apporre sulla domanda il croce segno alla presenza di due soci che lo controfirmeranno. Tali firme sono autenticate dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci.

Art.9 - Il socio è tenuto ad osservare il presente

Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Cassa. Il Socio è tenuto altresì alla sottoscrizione di almeno una azione, al versamento del relativo importo e al pagamento della tassa di ammissione, il cui ammontare è fissato ogni anno dalla Assemblea ordinaria che approva il Bilancio.

Il socio che entra dopo il primo esercizio, oltre ai versamenti di cui al comma precedente, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti, con le modalità, nella misura e nel termine che sono fissati, di anno in anno, dall'Assemblea dei soci dopo l'approvazione del bilancio. X

Art. 10 - La perdita di qualità di soci ha luogo per causa di morte, recesso o esclusione; essa deve essere annotata sotto la personale responsabilità degli Amministratori, nel libro dei soci.

La facoltà di recesso potrà essere esercitata soltanto nei casi di dissenso dalle deliberazioni riguardanti la proroga della durata della Società, il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di Società; la relativa dichiarazione scritta deve essere comunicata dal socio con raccomandata; essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comuni-

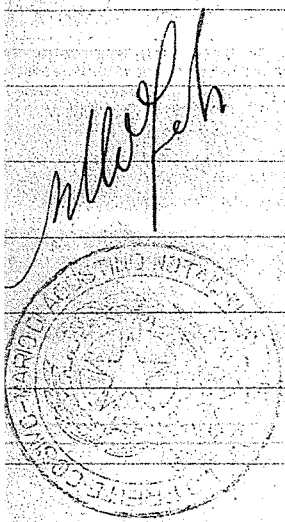
cata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio può anche recedere, con le formalità di cui sopra il recesso per altri motivi e il consiglio, sentito il Collegio Sindacale, deve deliberare entro tre mesi, sulla richiesta stessa, la quale ha effetto, in caso di accoglimento, con la chiusura dell'esercizio in corso se presentata tre mesi prima e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

In nessun caso il recesso potrà effettuarsi prima che il socio abbia regolato tutte le sue obbligazioni verso la Società.

L'esclusione può aver luogo, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata:

- a) per mancato pagamento totale o parziale delle azioni sottoscritte o, in genere, per inadempimento delle obbligazioni assunte verso la Società;
 - b) per l'interdizione, l'inabilitazione del socio e per la sua condanna a una pena che importi l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - c) per l'incompatibilità della condotta del socio con i motivi etici e sociali ai quali la società si ispira o con l'interesse della Società medesima.
- E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato



fallito.-

Art.11 - Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione dell'azione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio: è vietata comunque la distribuzione di riserva durante la vita sociale. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso. Art.12 - Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati.

Per lo stesso periodo il socio uscente risponde verso i terzi nei limiti della responsabilità sussidiaria di cui all'art.4 lettera a) per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio ha avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV° - OPERAZIONI

Art.13 - La Cassa può raccogliere - anche da non soci - soltanto depositi in numerario sia a risparmio che in conto corrente, rimborsabili a vista o a termine. Essa può anche rilasciare libretti di piccolo

risparmio speciale e nominativi alle condizioni consentite dalle vigenti disposizioni.

Per i depositi a risparmio - libretti o vincolati - la Cassa rilascia appositi libretti nominativi o al portatore, senza la presentazione dei quali nessuna operazione di rimborso può aver luogo.

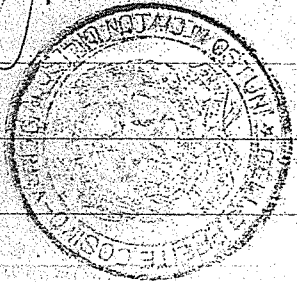
Entro i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni il Consiglio di Amministrazione stabilisce i tassi che debbono essere corrisposti alle diverse categorie di depositi.

Art. 14 - La società deve impiegare le proprie disponibilità preferibilmente con i soci.

Le operazioni con i non soci non potranno eccedere il 25% del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla Società.

Art. 16 - La Società può:

- a) compiere operazioni di credito agrario di esercizio e previa autorizzazione ai sensi di legge - operazioni di credito agrario di miglioramento;
- b) concedere prestiti contro rilascio di cambiali;
- c) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie o altri titoli ad esse equiparati per legge, nonché obbligazioni o titoli emessi da Istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento;



d) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi, e società per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltore e dei mestieri artigiani;

e) acquistare, per conto dei soci, macchine, attrezzi e prodotti di cui alla lettera d) nonché materie utili all'esercizio delle varie attività artigiane, previa concessione ai committenti del relativo finanziamento o contro versamento del prezzo;

f) assumere la rappresentanza di Enti e di società di assicurazioni;

g) concedere mutui chirofregari o ipotecari di durata non superiore a cinque anni, con estinzione rateale;

h) aprire conti correnti attivi con garanzia di titolo di cui alla lettera e) ovvero di cambiali o di valide fidejussioni;

i) acquistare o vendere per conto di terzi titoli di cui alla lettera e), a condizione che da parte dei committenti sia anticipato il prezzo, in caso di acquisto, o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita;

l) assumere servizi di corrispondenza, di incasso di effetti e di emissione assegni e vaglia bancari;

m)riscontare il porta ggio,effettuare anticipazio-
ni su titoli di proprietà ed emettere cambiali passive;

n)compiere le operazioni di credito contemplate nel-
le leggi 25 luglio 1952 n.949 e n.991;

o)acquistare o costruire immobili ad uso ufficio
e magazzini della società,previo benestare degli Or-
gani di Vigilanza;

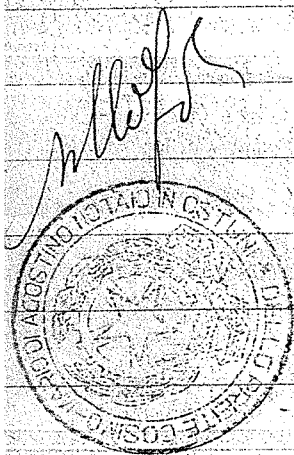
p)partecipare al collocamento di prestiti pubblici
nonchè di azioni e di obbligazioni per conto di Enti
e di Società;

q)assumere,previa autorizzazione degli organi di
vigilanza,servizi di Cassa e di Tesoreria,nonchè la
gestione di esattorie per conto di Enti pubblici e
privati; anche in deroga alle limitazione previste
da precedenti leggi e regolamenti;

r) effettuare operazioni di credito a favore dello
artigianato comprese quelle di cui alle leggi speciali;

s)compiere - previa autorizzazione - quando richie-
sto dalla legge - qualsiasi operazione o servizio de-
liberati dall'Assemblea dei soci.

Art.16 - La Società - salva modificazioni di legge-
dovrà tenere costantemente investito in titoli di cui
alla lettera c)del presente articolo valutati al
prezzo corrente - almeno il 20% dell'ammontare dei
depositi ricevuti.



Le operazioni ed i rapporti bancari di cui all'art. 15 lettera l) e m) - cui vanno aggiunti i depositi delle disponibilità liquide e i depositi a custodia dei titoli di proprietà - possono effettuarsi soltanto con gli Istituti espressamente indicati dalla legge, nonché in caso di assoluta necessità, e con la preventiva autorizzazione dell'Organo di Vigilanza con altre aziende di credito.

TITOLO V°

ORGANI SOCIALI

a) Assemblea

Art. 17 - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano anche i soci ~~e le loro rappresentanze~~ ~~assenti o dissenzienti~~.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea quando non risultano da atti notarili verranno fatte constare mediante processi verbali firmati dal presidente, dal Segretario e da due Scrutatori.

Le copie dei processi verbali sono autenticate dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 18 - L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, preferibilmente in un giorno festivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa - oltre alla trattazione di eventuali altri oggetti posti all'ordine del giorno - dovrà:

a) discutere e approvare il bilancio e il conto profitti e perdite, udite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci;

b) procedere alla rinnovazione delle cariche sociali scadute e deliberare circa la destinazione della quota disponibile degli utili di esercizio;

c) stabilire il fido massimo che la Società può concedere in modo diretto e indiretto ad uno stesso obbligato. Tale fido non potrà eccedere, salvo deroga autorizzata caso per caso dagli Organi di Vigilanza, il quinto del patrimonio per ogni singolo obbligato, calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia più le riserve.

A tale effetto le esposizioni di atto si sommano con quelle indirette, escludendo per altro dal computo le operazioni o le quote di esse assistite da garanzie reali;

d) deliberare su operazioni o su servizi non menzionati nell'articolo 15;

e) stabilire la misura del versamento che i nuovi soci devono effettuare in relazione alle riserve esistenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deli-



berare sulle modifiche dell'atto costitutivo e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di legge.

L'Assemblea deve essere pure convocata a norma di legge quando ne facciano domanda - in cui siano indicati gli argomenti da trattare - il Collegio Sindacale almeno 1/10 dei soci.

Art. 19 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata normalmente dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza - da affiggere almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in modo visibile nella sede sociale e inviato o recapitato ai soci.

L'Assemblea potrà anche stabilire che detto avviso sia pubblicato.

Art. 20 - Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno quattro mesi.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio non amministratore né dipendente della Cassa mediante delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può avere più di una delega.

Art. 21 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente

della Società o dal Vice Presidente o da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero da un socio designato dall'Assemblea medesima.

Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti due scrutatori, in caso di assemblea ordinaria lo stesso Presidente si farà inoltre assistere da un segretario, che sarà designato dagli intervenuti, in caso di assemblea straordinaria, il verbale deve essere redatto da un Notaio.

Art. 22 - Le Assemblee ordinarie possono validamente deliberare - in prima convocazione - quando sia presente almeno un terzo ($1/3$) dei soci e - in seconda convocazione - qualunque sia il numero dei soci intervenuti; la seconda convocazione non può peraltro aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

Salvo gli oggetti di cui all'articolo seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti; in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si riterrà respinta. Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a schede segrete; le votazioni su gli altri oggetti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata e seduta; Nel caso di nomina delle cariche sociali, verificandosi parità di voti, rimane eletto il più anziano di età.

Art.23 - Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti - in prima convocazione - almeno i $\frac{3}{5}$ dei soci e - in seconda convocazione - almeno la metà dei soci; per le relative deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{5}$ dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi della totalità dei soci iscritti.

b) Consiglio di Amministrazione

Art.24 - L'Amministrazione sociale è affidata ad un Presidente e ad un Consiglio, composto di sei membri, eletti dall'assemblea fra i soci. I componenti del Consiglio saranno elevati ad otto o a dieci quando i soci della Cassa avranno superato, rispettivamente, il numero di trecento o quello di cinquecento. L'Assemblea elegge altresì tra i Consiglieri il Vice Presidente.

Il presidente, il Vice Presidente e gli altri Membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili.

L'Assemblea può deliberare che gli Amministratori siano esonerati dal prestare cauzione.

Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione due o più parenti e affini fino al secondo

grado incluso.

Art. 25 - Gli Amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali essi siano personalmente interessati o siano interessati i loro parenti e affini sino al terzo grado o persone giuridiche nelle quali essi rivestono funzioni di amministratori o di Sindaco. Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto, e per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole di almeno sei settimi dei Consiglieri presenti e il benestare dell'intero Collegio sindacale.

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione si aduna, in seduta ordinaria, una volta al mese e, in seduta straordinaria quando il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure almeno un terzo dei Consiglieri o i Sindaci ne facciano richiesta? L'Avviso di convocazione deve inviarsi tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere, salvo i casi eccezionali di urgenza, nei quali si potrà prescindere dal termine indicato, ma sarà sempre necessaria documentare l'avvenuta consegna degli avvisi. Dalla convocazione sarà data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e negli stessi termini.

Il Consiglio può eleggere un Segretario nel proprio seno o chiamare a tale ufficio un socio della Cassa.

Art. 27 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si farà processo verbale da iscriversi nell'apposito libro da firmarsi da tutti gli intervenuti e dal Segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; gli estratti predetti dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario per autenticazione. Le deliberazioni concernenti la concessione di fidi debbono essere riportate anche sull'apposito libro previsto dall'art. 37 della legge bancaria.

Art. 28 - Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà che non siano per legge o per Statuto riservate in modo tassativo dall'Assemblea dei soci o altri organi sociali. Spetta tra l'altro al Consiglio;

a) di convocare l'Assemblea dei soci, determinandone l'ordine del giorno;

b) di deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;

c) di contrarre prestiti in nome e per conto della Società e secondo i bisogni di questa;

d) di deliberare, nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci, su tutte le operazioni contemplate dal presente Statuto e su quelle autorizzate ai sensi di legge;

e) di compilare i bilanci, corredandoli della propria relazione sull'andamento della gestione sociale, e i regolamenti interni;

f) di nominare i funzionari e gli impiegati, determinandone le attribuzioni e le competenze.

Art. 29 - Il Presidente ha la firma sociale e normalmente rappresenta la Società presso i terzi e in giudizio, in ogni grado di giurisdizione, anche in Cassazione.

Il Consiglio potrà tuttavia, con propria deliberazione, conferire a soci o non soci procure, sia in forma generale che speciale, per determinare affari.

Il presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento anche di quest'ul-

timo, è sostituito dal Consigliere che è stato eletto con il maggior numero di voti.

c) collegio dei Sindaci

Art. 30 - Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi o di due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci che ne designerà il Presidente; essi durano in carica tre anni.

I Sindaci effettivi possono operare anche individualmente se deliberano collegialmente a maggioranza di voti; il Sindaco dissenziente ha diritto di far inscrivere a verbale i motivi del dissenso.

I Sindaci effettivi assistono alle Assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono essere invitati e possono fare inserire le loro proposte sull'ordine del giorno delle une e delle altre.

Art. 31 - Il Collegio Sindacale ha l'obbligo:

a) di vigilare sulla osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali e delle disposizioni impartite dai competenti organi di vigilanza sulle aziende di credito;

b) di controllare l'Amministrazione della Società, di accertare la regolare tenuta della contabilità e di verificare che alle risultanze di questa corrispondano i bilanci e i conti profitti e perdite;

d) di accertare che gli immobili, gli impianti e i mobili risultino in bilancio per un valore non superiore al prezzo di acquisto, che sia stato costituito un fondo di accantonamento per la riduzione della loro valutazione in proporzione al deperimento e al consumo verificatosi nell'esercizio e che i crediti risultino valutati secondo il presumibile loro realizzo, giustificando nelle relazioni all'Assemblea le eventuali deroghe a queste norme;

d) di controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà in pegno, cauzione e custodia; e di provvedere alla convocazione dell'Assemblea e di curare le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori;

f) di riferire all'Assemblea, compilando all'uopo apposita relazione, sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità; e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32 - Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; il Sindaco che, senza giustificate

motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.

Art. 33 - Non sono eleggibili alla carica ai sindaci, e decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità o affinità e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.

d) DIREZIONE

Art. 34 - La direzione della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà, attribuzioni e poteri determinati dal Consiglio stesso, dal presente statuto e dai regolamenti.

La nomina eventuale del Direttore - come pure la revoca - è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratifica dall'assemblea.

L'Assemblea generale costituente la Società può nominare il suo primo Direttore ad unanimità.

TITOLO VI°

BILANCIO - DISPOSIZIONI GENERALI E

TRANSITORIE

Art. 35 - Il bilancio, comprendente l'esercizio finan-

bilancio che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale con la relazione ai documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella Sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato, perché i soci possano prenderne visione.

Art. 36 - La società dovrà sempre destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza potranno essere distribuiti utili ai soci purché in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato alla formazione o all'incremento di una riserva straordinaria destinata agli scopi previsti dalla legge.

Art. 37 - In caso di scioglimento della Società, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta - dedotto soltanto il capitale versato e gli utili spettanti ai soci - a scopi di pubblica utili-

tà dei quali è competente a giudicare l'Amministrazione finanziaria.

Art. 38 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge.-

R/ta: Rocco Martucci - Angelo Sgura - Avv. Angelo Orsola - Alberto Ciucci - Giuseppe Viesti - Ayroldi Michele - Cardone Angelo - Nobile Francesco - Francesco Maresca - Corrado Tanzarella - Tanzarella Luigi teste - Elia Alfredo teste - Notaio Cosimo Mario Dello Preite. - Vi è l'impronta del tabellionato.-

N. 1246 Mod. I Vol. 118 Registrato in Ostuni addì 1° Giugno 1957 Esatte Lire ESENTI - Il Procuratore R/ta: Lupoli - Vi è timbro a datario "1 GIU. 1957".-----

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del Direttore della Cassa rurale ed Artigiana di Ostuni per gli usi consentiti dalla legge, oggi in Ostuni Vantiquattro Luglio Milienovecentocinquanta sette.-----

Notaio Cosimo Mario Dello Preite

